



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

VISTI gli articoli 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca al quale sono attribuite le "funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica" (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 2;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 e ss.mm. e ii, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

VISTO il decreto 4 febbraio 2015, prot. n. 68, del Ministro dell'istruzione università e ricerca di concerto con il Ministro della Salute, recante il *“Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”*;

VISTO il decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402, del Ministro dell'istruzione università e ricerca di concerto con il Ministro della Salute, recante *“Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici»”*;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento universitario e formazione sanitaria;

CONSIDERATO che la formazione medica specialistica costituisce un segmento strategico del Sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale;

VISTA la complessità dell'organizzazione delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici, e la complessità, in particolare, derivante dall'integrazione tra attività formativa e assistenziale, nonché dalla transizione verso l'esercizio professionale;

RITENUTO necessario disporre di una sede tecnica stabile, dedicata e qualificata per l'analisi e l'elaborazione di proposte di riforma della formazione medica specialistica;

RITENUTO a tal fine opportuno istituire un Tavolo tecnico a composizione qualificata, con funzioni consultive e propositive, a supporto dell'azione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

Art. 1

Istituzione ed obiettivi del Tavolo

1. È istituito, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca il *“Tavolo tecnico per la riforma della formazione medica specialistica”*, di seguito denominato *“Tavolo tecnico”*.
2. Il Tavolo tecnico ha l'obiettivo di supportare il Ministero dell'Università e della Ricerca nel miglioramento continuo della formazione medica specialistica e nel rafforzamento del raccordo tra università, Servizio Sanitario Nazionale e ingresso nel mondo del lavoro medico.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

Art. 2

Attività e compiti del Tavolo tecnico

1. Il Tavolo tecnico fornisce pareri e proposte in materia di formazione medica specialistica e rapporti tra università, Servizio Sanitario Nazionale e ingresso nel mondo del lavoro medico.
2. Il Tavolo tecnico svolge attività di analisi e proposta con riferimento, in particolare, a:
 - a) organizzazione e funzionamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici;
 - b) qualità e adeguatezza dei percorsi formativi, didattici e professionalizzanti;
 - c) integrazione tra formazione specialistica e attività assistenziale;
 - d) condizioni di svolgimento della formazione specialistica;
 - e) transizione dalla formazione specialistica all'esercizio professionale;
 - f) coerenza tra programmazione formativa e fabbisogni del Servizio sanitario nazionale.
3. Le attività del Tavolo tecnico si svolgono nel rispetto delle competenze istituzionali del Ministero dell'Università e della Ricerca e non comportano attribuzione di funzioni decisionali.

Art. 3

Composizione del tavolo

1. Il Tavolo tecnico è composto da un numero massimo di venti componenti individuati in modo da assicurare un equilibrato apporto di competenze istituzionali, scientifiche e professionali. Esso pertanto è così composto:
 - a) quattro rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), individuati dal Ministro tra soggetti competenti in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria, diritto allo studio, ordinamenti didattici delle medesime scuole, accesso ai corsi di studio a numero programmato, programmazione del sistema universitario e assicurazione della qualità;
 - b) il Presidente dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica;
 - c) il Coordinatore della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, o suo delegato;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

- d) il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), o suo delegato;
 - e) il rappresentante nazionale dei medici in formazione specialistica eletto nell'ambito del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);
 - f) tre rappresentanti nazionali dei medici in formazione specialistica, uno designato dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica e due designati dall'Osservatorio Nazionale giovani medici della FNOMCeO;
 - g) un rappresentante nazionale dei giovani medici, individuato prioritariamente tra i giovani medici operanti in funzioni di direzione sanitaria, management o coordinamento organizzativo nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, designato dall'Osservatorio Giovani della Fondazione ENPAM;
 - h) quattro rappresentanti territoriali dei medici in formazione specialistica, di cui uno per le Regioni del Nord, uno per le Regioni del Centro, uno per le Regioni del Sud e uno per le Isole, individuati ai sensi degli articoli che seguono;
 - i) un professore universitario di elevato profilo scientifico e istituzionale, con comprovata esperienza nella formazione medica specialistica, nei processi di governance del sistema sanitario e riconosciuta capacità di comunicazione scientifica istituzionale in contesti di alto profilo pubblico o interistituzionale, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
 - j) un dirigente medico ospedaliero del Sistema Sanitario Nazionale di età non superiore ai quaranta anni e con almeno cinque anni di anzianità di servizio, con documentata esperienza in materia di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) designato dal Ministero della Salute;
 - k) due rappresentanti del Ministero della Salute, designati dal Ministro della Salute, con competenze in materia di formazione medica specialistica.
2. Al termine delle selezioni relative alla componente di cui alla lettera h) del comma 1 che precede, acquisiti da parte delle diverse Istituzioni coinvolte i nominativi relativi alle altre componenti, con decreto del Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca si provvede alla attivazione del Tavolo tecnico.

Art. 4

Modalità di individuazione componenti del Tavolo di cui all'art. 3 lettera h)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

1. Ai fini dell'individuazione della componente del Tavolo di cui all'art. 3 lettera h) possono presentare candidatura, secondo le modalità ed i termini indicati in specifico avviso emanato e pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, gli specializzandi in possesso dei seguenti requisiti:

- regolarmente iscritti, al momento della pubblicazione del seguente decreto, alle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai medici di area medica, chirurgica e dei sevizi.

2. Costituiscono criteri preferenziali di valutazione:

- la partecipazione ad organizzazioni, iniziative o progetti dedicati alla formazione medica specialistica;
- la conoscenza di modelli formativi nazionali o internazionali rilevanti per il sistema universitario italiano;
- la partecipazione a processi di assicurazione della qualità, accreditamento o valutazione della formazione specialistica di area sanitaria;
- la partecipazione istituzionale in organi di governo di ateneo;
- le esperienze di volontariato in ambito sanitario o socio-sanitario di rilievo almeno nazionale;
- le esperienze formative o di studio all'estero come medico in formazione specialistica.

Art. 5

Procedura di selezione non comparativa dei rappresentanti territoriali dei medici in formazione specialistica di cui all'art. 3 lettera h)

1. La selezione dei rappresentanti territoriali dei medici in formazione specialistica è effettuata dal Segretario generale del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Le modalità di presentazione delle candidature per la valutazione non comparativa secondo i criteri di cui all'art. 4, sono pubblicate mediante avviso sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca con un anticipo di almeno 15 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data per il termine delle candidature.
3. I componenti del Tavolo tecnico sono individuati secondo criteri di trasparenza, rappresentatività e, ove possibile, equilibrio territoriale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

Art. 6

Funzionamento del Tavolo

1. Il Tavolo tecnico elegge al proprio interno un Presidente, scelto tra i componenti, a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente coordina i lavori, convoca e presiede le riunioni e rappresenta il Tavolo nei rapporti istituzionali con il Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Il Tavolo tecnico si riunisce su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
4. Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche.
5. Le attività istruttorie sono formalizzate in documenti, relazioni e proposte trasmesse al Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca.
6. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico predisponde una relazione conclusiva contenente le analisi svolte e le eventuali proposte formulate nelle materie oggetto del Tavolo stesso.
7. La relazione è trasmessa al Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 7

Durata

1. La durata del Tavolo tecnico è definita con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2 e non può comunque essere superiore alla scadenza dell'attuale mandato del Ministro.

Art. 8

Principi generali

1. Il Tavolo opera nel rispetto dei principi di:
 - a. trasparenza;
 - b. imparzialità;
 - c. pluralismo;
 - d. costruttività e leale collaborazione istituzionale;
 - e. riservatezza dei lavori.

Art. 9

Oneri finanziari



Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Segretario Generale

1. Ai componenti di cui all'art. 3 lettere e), f) e h) del Tavolo Tecnico spetta, nei termini e limiti fissati dalla normativa vigente, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, sostenute per la eventuale partecipazione in presenza alle riunioni del Tavolo, a valere sui relativi capitoli di spesa del Segretariato generale del Ministero e nei limiti della loro capienza.
2. Per le altre componenti, le spese sostenute per la eventuale partecipazione in presenza alle riunioni del Tavolo tecnico sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Prof. Marco Mancini